



# COMUNE DI TARANTO

Provincia di Taranto

## PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione N. 54/2018 e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21/05/2018 e vi rimarra' fino al 04/06/2018.

Li 21/05/2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Filomena De Vincenzo

## Deliberazione del Consiglio Comunale

n.54/2018 del 27.03.2018

**OGGETTO:** Approvazione aliquote TASI anno 2018

Il 27 marzo 2018 alle ore 9.55 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Alla prima convocazione della pubblica seduta Ordinaria odierna, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Nome e Cognome	Presente/Assente	Nome e Cognome	Presente/Assente
Melucci Rinaldo	A	De Martino Michele	P
Lonoce Lucio	P	Di Gregorio Vincenzo	P
Albani Emidio	P	Di Todaro Emanuele	P
Azzaro Giovanni	P	Festinante Cosimo	P
Baldassari Stefania	A	Fornaro Vincenzo	P
Battista Massimo	P	Fuggetti Cataldo	P
Bitetti Pietro	P	Galluzzo Carmela	P
Blè Gaetano	P	Lupo Gina	A
Brisci Salvatore	P	Mele Vittorio	P
Cannone Antonino	P	Mignolo Patrizia	P
Capriulo Dante	P	Nevoli Francesco	P
Casula Carmela	P	Nilo Marco	P
Cataldino Giovanni	P	Pulpo Mario	P
Ciraci Cosimo	A	Simili Federica	P
Cito Antonella	A	Stellato Massimiliano	P
Cito Mario	A	Vietri Giampaolo	P
De Gennaro Floriana	P		

**PRESENTI** N. 27

**ASSENTI** N. 6

Presiede Lucio Lonoce, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

Assiste il Segretario Generale Eugenio De Carlo.

**PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000**

**REGOLARITA' TECNICA**

Parere: Favorevole

Data: 22/03/2018

**Il Dirigente della Direzione**  
Tributi - Controllo Partecipate

F.to Lacatena Antonio

**REGOLARITA' CONTABILE**

Parere: Favorevole

Data: 22/03/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to Lacatena Antonio

**Si dà atto che risulta depositato in atti il seguente schema di deliberazione:**

“

Relaziona il Dott. Antonio Lacatena nella qualità di Dirigente della Direzione Tributi - Controllo Partecipate – Sistemi Informatici,

**Premesso:**

- Che l'art. 1, comma 639, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";
- che il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16.03.2018;

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#);
- nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20 % dell'ammontare complessivo della TASI;
  - il comma 676 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#) fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
  - il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
  - il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;
  - il comma 28 dell'art. 1 della [Legge 208/2015](#) dispone che “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dal tributo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2016”;
- la TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, a decorrere dal 2016, dell'abitazione principale e relative pertinenze, definiti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- il citato comma 676 dell'art. 1 della [Legge 147/2013](#), dispone inoltre che per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; in base al comma 669 della [Legge 147/2013](#), La TASI non si applica:
  - alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,

- a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Al riguardo, la [Legge 208/2015](#) ha esteso tale ipotesi di assimilazione anche alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008](#);
  - alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - agli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
  - il comma 678 della [Legge 147/2013](#) prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
  - il citato comma 678 della [Legge 147/2013](#), all'ultimo periodo, come modificato dalla [Legge 208/2015](#), dispone che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
  - sempre in base al comma 678, ultimo periodo, della [Legge 147/2013](#) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [Legge 431/1998](#), la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
  - ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. 0a) del [D.L. 201/2011](#), la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;
  - ai dell'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del [D.L. 201/2011](#) la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- VISTO il comma 37 dell'art. 1 della [Legge 205/2017](#) che ha ulteriormente prorogato, per l'anno 2018, la disposizione che sospende l'efficacia delle delibere nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi;

RITENUTO opportuno, al fine di incentivare le attività economiche insediate sul territorio, anche in funzione della prossima istituzione della ZES (Zona Economica Speciale) dell'area jonica nella quale saranno ricomprese diverse aree del Comune di Taranto, dare un segnale concreto di riduzione della pressione fiscale locale, non confermando la maggiorazione TASI dello 0,8% applicata ai Fabbricati di cat. D4 – D5 – D7;

CONSIDERATO opportuno, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, confermare le aliquote già in vigore, ad eccezione della maggiorazione dello 0,8% che espressamente non viene riconfermata, dettagliatamente indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA IMU al 31.12.2018	ALIQUOTA TASI	ALIQUOTA MAX TASI + IMU
Abitazione principale A1 – A8 – A9	0,40%	0,25%	0,65% (6,0+0,5)
Abitazione principale diversa da A1 – A8 – A9	0,00%	0,00%	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	0,00%	0,20%
Immobili locati:	1,06%	0,00%	1,06%
Altri fabbricati	1,06%	0,00%	1,06%
Fabbricati cat. D4 – D5 – D7	1,06%	0,00%	1,06%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00%	0,00%	0,00%

Per quanto evidenziato si propone:

- di **non confermare** per l'anno 2018 l'applicazione della maggiorazione della TASI dello 0,08% sui Fabbricati di categoria D4 – D5 – D7 di cui al comma 677 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#);
- di **confermare** le restanti aliquote già in vigore per l'anno 2017, ad eccezione della maggiorazione dello 0,8% che non viene riproposta al fine di incentivare le attività economiche insediate sul territorio, anche in funzione della prossima istituzione della ZES (Zona Economica Speciale) dell'area jonica nella quale saranno ricomprese diverse aree del Comune di Taranto, considerato anche il divieto di procedere ad aumenti delle aliquote dei tributi;

Il Dirigente della Direzione Finanziaria  
Dott. Antonio Lacatena

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione e la proposta così come innanzi formulata;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 22.03.2018 dal responsabile della Direzione Tributi – Controllo Partecipate, Dott. Antonio Lacatena ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 22.03.2018 dal responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Antonio Lacatena, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento, espresso in data 22.03.2018;  
 DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 27.03.2018, prot. n. 53059;  
 VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);  
 VISTO lo Statuto dell'Ente;  
 VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;  
 RITENUTO di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto;

### DELIBERA

- I. Di non confermare per l'anno 2018 l'applicazione della maggiorazione TASI dello 0,08% sui Fabbricati di categoria D4 – D5 – D7 di cui al comma 677 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#);
- II. Di approvare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#), come segue:

TIPOLOGIA	ALiquOTA IMU al 31.12.2018	ALiquOTA TASI	ALiquOTA MAX TASI + IMU
Abitazione principale A1 – A8 – A9	0,40%	0,25%	0,65% (6,0+0,5)
Abitazione principale diversa da A1 – A8 – A9	0,00%	0,00%	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	0,00%	0,20%
Immobili locati:	1,06%	0,00%	1,06%
Altri fabbricati	1,06%	0,00%	1,06%
Fabbricati cat. D4 – D5 – D7	1,06%	0,00%	1,06%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00%	0,00%	0,00%

- III. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
- IV. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- V. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente

Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito \_\_\_\_\_, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del [D.Lgs.](#)

”  
[267/2000](#)

*Si dà atto che sull'argomento si svolge una breve fase dibattimentale nel corso della quale il Consigliere Capriulo propone quattro emendamenti allo schema di deliberazione, sottoscritti da diversi Consiglieri, corredati dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, qui di seguito trascritti:*

- *Cassare, alla terza pagina della premessa, il capoverso qui di seguito trascritto:*  
“RITENUTO opportuno, al fine di incentivare le attività economiche insediate sul territorio, anche in funzione della prossima istituzione della ZES (Zona Economica Speciale) dell'area jonica nella quale saranno ricomprese diverse aree del Comune di Taranto, dare un segnale concreto di riduzione della pressione fiscale locale, non confermando la maggiorazione TASI dello 0,8% applicata ai Fabbricati di cat. D4 – D5 – D7”
- *Cassare, dal secondo capoverso della terza pagina della premessa, il periodo qui di seguito trascritto:*  
“ ... ad eccezione della maggiorazione dello 0,8% che espressamente non viene riconfermata ... ”
- *Sostituire, l'ultimo capoverso della relazione del Dirigente, con il seguente testo:*  
“di confermare per l'anno 2018 l'applicazione della maggiorazione TASI dello 0,08‰ sui Fabbricati di categoria D4 – D5 – D7 di cui al comma 677 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ad esclusione di quelli che saranno ricomprese nel perimetro della Z.E.S. (Zona Economica Speciale)”  
  
- Modificare la tabella di cui al primo paragrafo il dettato dell'emendamento sopra riportato
- *Sostituire, il primo punto della parte deliberativa, con il seguente testo:*  
“di confermare per l'anno 2018 l'applicazione della maggiorazione TASI dello 0,08‰ sui Fabbricati di categoria D4 – D5 – D7 di cui al comma 677 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ad esclusione di quelli che saranno ricomprese nel perimetro della Z.E.S. (Zona Economica Speciale)”  
  
- Modificare la tabella di cui al punto II secondo il dettato dell'emendamento sopra riportato.”

*Terminata la fase dibattimentale, il Presidente pone in votazione palese i testi dei su riportati emendamenti e proclama il seguente risultato:*  
n° 21 voti favorevoli,

n° 3 voti contrari (Cannone, Nilo, Vietri),  
n° 2 astenuti (Battista, Nevoli),  
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 26 Consiglieri presenti e votanti (in allegato report votazione)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito il Presidente,  
Uditi gli interventi,  
Visti gli emendamenti sottoscritti da diversi Consiglieri, corredati dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, in atti depositati e su riportati,  
Udito l'esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente

## **DELIBERA**

**Di approvare gli emendamenti allo schema di deliberazione, sottoscritti da diversi Consiglieri, qui di seguito trascritti:**

- **Cassare, alla terza pagina della premessa, il capoverso qui di seguito trascritto:**  
“**RITENUTO opportuno, al fine di incentivare le attività economiche insediate sul territorio, anche in funzione della prossima istituzione della ZES (Zona Economica Speciale) dell'area jonica nella quale saranno ricomprese diverse aree del Comune di Taranto, dare un segnale concreto di riduzione della pressione fiscale locale, non confermando la maggiorazione TASI dello 0,8% applicata ai Fabbricati di cat. D4 – D5 – D7**”
- **Cassare, dal secondo capoverso della terza pagina della premessa, il periodo qui di seguito trascritto:**  
“**... ad eccezione della maggiorazione dello 0,8% che espressamente non viene riconfermata ...**”
- **Sostituire, l'ultimo capoverso della relazione del Dirigente, con il seguente testo:**  
“**di confermare per l'anno 2018 l'applicazione della maggiorazione TASI dello 0,08% sui Fabbricati di categoria D4 – D5 – D7 di cui al comma 677 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ad esclusione di quelli che saranno ricomprese nel perimetro della Z.E.S. (Zona Economica Speciale)**”  
  
- **Modificare la tabella di cui al primo paragrafo il dettato dell'emendamento sopra riportato**
- **Sostituire, il primo punto della parte deliberativa, con il seguente testo:**  
“**di confermare per l'anno 2018 l'applicazione della maggiorazione TASI dello 0,08% sui Fabbricati di categoria D4 – D5 – D7 di cui al comma 677 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ad esclusione di quelli che saranno ricomprese nel perimetro della Z.E.S. (Zona Economica Speciale)**”



- **Modificare la tabella di cui al punto II secondo il dettato dell'emendamento sopra riportato.”**

Successivamente, il Presidente, pone in votazione palese lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, comprensivo degli emendamenti testè approvati e proclama il seguente risultato:

n° 21 voti favorevoli,  
n° 4 voti contrari (Baldassari, Vietri, Cannone, Nilo),  
n° 3 astenuti (Battista, Fornaro, Nevoli),  
resi ed accertati mediante votazione elettronica dai n° 28 Consiglieri presenti e votanti (in allegato report votazione)

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito il Presidente,  
Visto lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, comprensivo degli emendamenti testè approvati,  
Udito l'esito favorevole della votazione proclamato dal Presidente

### **DELIBERA**

**Di approvare lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato, comprensivo degli emendamenti testè approvati, nel testo qui di seguito integralmente trascritto:**

**“**

**Premesso:**

- **Che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";**
- **che il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;**

**VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16.03.2018;**

**TENUTO CONTO che:**

- **il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;**
- **nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20 % dell'ammontare complessivo della TASI;**

- *il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;*
- *il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;*
- *il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;*
- *il comma 28 dell'art. 1 della Legge 208/2015 dispone che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dal tributo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2016";*
- *la TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, a decorrere dal 2016, dell'abitazione principale e relative pertinenze, definiti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*
- *il citato comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; in base al comma 669 della Legge 147/2013, La TASI non si applica:*
  - *alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso;*
  - *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Al riguardo, la Legge 208/2015 ha esteso tale ipotesi di assimilazione anche alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;*
  - *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;*
  - *alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
  - *agli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*
  - *ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
  - *ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani*

residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- il comma 678 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- il citato comma 678 della Legge 147/2013, all'ultimo periodo, come modificato dalla Legge 208/2015, dispone che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- sempre in base al comma 678, ultimo periodo, della Legge 147/2013 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione;
- ai dell'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO il comma 37 dell'art. 1 della Legge 205/2017 che ha ulteriormente prorogato, per l'anno 2018, la disposizione che sospende l'efficacia delle delibere nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi;

CONSIDERATO opportuno, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, confermare le aliquote già in vigore, dettagliatamente indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA	ALiquOTA IMU al 31.12.2018	ALiquOTA TASI	ALiquOTA MAX TASI + IMU
Abitazione principale A1 – A8 – A9	0,40%	0,25%	0,65% (6,0+0,5)
Abitazione principale diversa da A1 – A8 – A9	0,00%	0,00%	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	0,00%	0,20%
Immobili locati:	1,06%	0,00%	1,06%
Altri fabbricati	1,06%	0,00%	1,06%
Fabbricati cat. D4 – D5 – D7	1,06%	0,08%	1,06%

<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
--	--------------	--------------	--------------

*Per quanto evidenziato si propone:*

- *di non confermare per l'anno 2018 l'applicazione della maggiorazione della TASI dello 0,08% sui Fabbricati di categoria D4 – D5 – D7 di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*
- *di confermare per l'anno 2018, l'applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8% sui fabbricati di categoria D4 – D5 – D7 di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147 ad esclusione di quelli che saranno ricomprese nel perimetro della Z.E.S. (Zona Economica Speciale);*

*Il Dirigente della Direzione Finanziaria  
Dott. Antonio Lacatena*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*VISTA la relazione e la proposta così come innanzi formulata;*

*ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 22.03.2018 dal responsabile della Direzione Tributi – Controllo Partecipate, Dott. Antonio Lacatena ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 22.03.2018 dal responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria, Dott. Antonio Lacatena, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;*

*ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento, espresso in data 22.03.2018;*

*DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 27.03.2018, prot. n. 53059;*

*VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*

*VISTO lo Statuto dell'Ente;*

*VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;*

*RITENUTO di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto;*

### **DELIBERA**

- I. *Di confermare per l'anno 2018, l'applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8% sui fabbricati di categoria D4 – D5 – D7 di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147 ad esclusione di quelli che saranno ricomprese nel perimetro della Z.E.S. (Zona Economica Speciale);*
- II. *Di approvare per l'anno 2018, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, come segue:*

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA IMU al 31.12.2018</b>	<b>ALIQUOT A TASI</b>	<b>ALIQUOTA MAX TASI + IMU</b>
------------------	---	-------------------------------	------------------------------------

<i>Abitazione principale A1 – A8 – A9</i>	<i>0,40%</i>	<i>0,25%</i>	<i>0,65% (6,0+0,5)</i>
<i>Abitazione principale diversa da A1–A8–A9</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	<i>0,20%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,20%</i>
<i>Immobili locati:</i>	<i>1,06%</i>	<i>0,00%</i>	<i>1,06%</i>
<i>Altri fabbricati</i>	<i>1,06%</i>	<i>0,00%</i>	<i>1,06%</i>
<i>Fabbricati cat. D4 – D5 – D7</i>	<i>1,06%</i>	<i>0,08%</i>	<i>1,06%</i>
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>

- III.** *Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;*
- IV.** *Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;*
- V.** *di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente*

*Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con n° 21 voti favorevoli, n° 4 voti contrari (Baldassari, Vietri, Cannone, Nilo), n° 3 astenuti (Battista, Fornaro, Nevoli), resi per alzata di mano dai n° 28 Consiglieri presenti e votanti*

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

*di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.*

*N.B. Gli interventi resi nel corso del dibattito, sono trascritti nel resoconto di stenotipia.*

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio

F.to Lucio Lonoce

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

---

### **Attestato di Pubblicazione**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 21/05/2018

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 27/03/2018 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

Taranto, lì 27/03/2018

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

---

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 27/03/2018

Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo